



DETERMINAZIONE N. 21 DEL 07/03/2020

SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI 159 UNITÀ DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA A POSIZIONE A PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ SANITASERVICE ASL LE S.R.L. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE con deliberazione del Direttore Generale, n. 44 del 18/01/2010, la Direzione Strategica ha disposto di costituire la Società *in house* Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale, nel rispetto delle linee guida indicate con deliberazione della Giunta Regionale n. 2477/2009 e s.m.i. e della normativa vigente;

- con atto del notaio Novembre, del 24/03/2010 veniva costituita la Società Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale e approvato lo Statuto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Le, n. 880 dell'11/10/2019, con la quale è stato nominato l'Amministratore Unico della Società *in house* "Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale";

VISTO il contratto di conferimento dell'incarico di Amministratore Unico della Società *in house* "Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale";

PREMESSO ALTRESÌ CHE il Sig. De Giorgi Giulio aveva attivato un ricorso davanti al giudice del lavoro in data 20/01/2014, asserendo di essere invalido al 46% ed iscritto negli elenchi speciali degli aspiranti al collocamento tenuto dal Centro per l'impiego della Provincia di Lecce;

la Provincia di Lecce, con propria nota indirizzata alla Sanitaservice Lecce aveva comunicato l'avviamento al lavoro del Sig. De Giorgi presso la suddetta società *in house* dell'ASL Lecce con la qualifica di operatore generico a tempo indeterminato e pieno, ai sensi della L. n. 68/1999 sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi, a seguito del quale era insorto un contenzioso meglio specificato nell'accordo giudiziale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante della stessa;

CONSIDERATO CHE le parti, in sede giudiziaria, hanno raggiunto, dopo ampia discussione, un accordo bonario per la definizione della controversia pendente tra le stesse, ponendo in essere una transazione unica e indivisibile, senza che ciò comporti riconoscimento e/o attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea del giudizio e gli ulteriori costi, rinunciando definitivamente alle rispettive pretese, significando che Sanitaservice Lecce dovendo coprire n. 1 (uno) posti riservato alla categoria protetta, a seguito di procedura in atto per l'assunzione di 159 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di categoria A posizione A per lo svolgimento delle attività della società Sanitaservice ASL LE s.r.l.;

Sanitaservice Lecce provvederà ad assumere nell'immediato il Sig. De Giorgi Giulio Cesare quale invalido a tempo indeterminato;


il Sig. De Giorgi Giulio Cesare rinuncia espressamente agli atti alle domande e all'azione e ad ogni richiesta a qualsivoglia titolo nei confronti di Sanitaservice ASL Lecce e di non avere più nulla a pretendere per alcun titolo o ragione e, contestualmente rinuncia ad ogni e qualsivoglia domanda di risarcimento del danno nei confronti di Sanitaservice ASL Lecce – Unipersonale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il verbale di conciliazione giudiziale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
3. **DI ASSUMERE** il Sig. De Giorgi Giulio Cesare, nato il 14/07/1970 a Galatina, quale invalido civile, a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operatore generico ai sensi della L. n. 68/1999
4. **DI DARE ATTO CHE** a fronte dell'assunzione il Sig. De Giorgi Giulio Cesare, nato il 14/07/1970 a Galatina, rinuncia espressamente agli atti alle domande e all'azione e ad ogni richiesta a qualsivoglia titolo nei confronti di Sanitaservice ASL Lecce e di non avere più nulla a pretendere per alcun titolo o ragione e, contestualmente rinuncia ad ogni e qualsivoglia domanda di risarcimento del danno nei confronti di Sanitaservice ASL Lecce – Unipersonale e che Sanitaservice Lecce a sua volta dichiara di non avere nulla a pretendere da Sig. De Giorgi Giulio Cesare, per alcuni titolo, ragione e causa;
5. **DI APPROVARE** il contratto individuale di lavoro del summenzionato Sig. De Giorgi Giulio Cesare;
6. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione, una volta sottoscritta, sarà esecutiva dalla data di pubblicazione sul sito informatico di Sanitaservice Le: www.sanitaserviceaslle.it.

**L'Amministratore Unico
Prof. Luigino SERGIO**



TURNO GIUDICANTE
Dr. Lamberti Pres.
Dr. Sotgiu Cons.
Dr. Martini Cons.

Prot. 858/185217
del 28.01.2020

N° 5/20 - FEBB. CONC
N° 858/18 - R.G.
N° 802 - Cron.

A1

Cell. oss. L.

VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Oggi 25 febbraio 2020, innanzi al Consigliere Relatore della Corte d'Appello di Lecce, Dott. G. Lombardi, sono comparsi:

- il Sig. De Giorgi Giulio Cesare, nato il 14/07/1970 a Galatina ed ivi residente alla via Morelli nr. 1 (Cod. Fiscale: DGRGCS70L14D862K), assistito dall'Avv. Alfredo Coluccia, quale procuratore costituito nel giudizio di appello sub nr. 858/2018;
- Avv. Cataldo Balducci, quale procuratore speciale ed in giudizio di - **SANITASERVICE S.R.L. - Unipersonale**, in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva 04305080758, con sede in Lecce, P.zza Muratore, 1.

Le parti sopra costituite dichiarano di voler conciliare - come in effetti con la sottoscrizione del presente verbale conciliano - la lite tra esse pendente e di cui al n° 858/2018 R.G. lav. ai seguenti patti:

PREMESSO che

► il Sig. De Giorgi con ricorso depositato in data 20.01.2014 nella Cancelleria del Giudice del Lavoro di Lecce ha assunto:

- di essere invalido al 46% ed iscritto negli elenchi speciali degli aspiranti al collocamento tenuto dal centro per l'impiego della Provincia di Lecce;
- che la Provincia di Lecce - Servizio Formazione Lavoro con propria nota indirizzata alla ditta Sanitaservice srl e all'odierno appellante ha comunicato l'avviamento al lavoro del sig. De Giorgi presso la Sanitaservice con la qualifica di operatore generico a tempo indeterminato pieno ai sensi della legge 68/99 sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi;
- che il giorno successivo alla ricezione della suddetta nota il sig. De Giorgi si era presentato presso la sede della Sanitaservice e aveva consegnato all'amministratore unico dott De Santis una copia della nota;
- che con successiva nota della Provincia prot 78860 del 17.7.2012 è stato comunicato al sig. De Giorgi che sarebbe stato sottoposto a visita medica presso la Commissione invalidi Asl/Le al fine di accertare le condizioni di

De Giorgi Giulio Cesare

disabilità, la compatibilità delle mansioni e la permanenza dello stato invalidante;

- che in data 21 maggio 2013 dopo aver ritirato dall'Inps la certificazione di permanenza dello stato invalidante e la compatibilità con la mansione, il ricorrente si era recato presso gli uffici della Sanitaservice per essere assunto laddove quest'ultima non emetteva alcun provvedimento;

- che il De Giorgi aveva il diritto ad essere assunto in qualità di invalido, sicché la condotta di Sanitaservice doveva ritenersi illegittima;

Tanto premesso, previo accertamento del proprio diritto all'assunzione presso la Sanitaservice Srl unipersonale Asl Le con la qualifica di operatore generico ausiliario; chiedeva ordinarsi a Sanitaservice Asl Lecce di assumere il ricorrente alle proprie dipendenze con la qualifica di operatore generico ausiliario; chiedeva altresì condannarsi la convenuta al risarcimento del danno subito a causa della mancata assunzione pari alla retribuzione che il De Giorgi avrebbe potuto conseguire se fosse stato tempestivamente assunto dal 21.5.2013.

- Con memoria tempestivamente depositata si è costituita ritualmente in giudizio la Sanitaservice Asl Le Srl Unipersonale, la quale evidenziava che già in data precedente alla richiesta del De Giorgi erano state assunte da Sanitaservice 57 unità di disabili a fronte di un obbligo di assunzione di 42 unità sicché il diritto rivendicato dal ricorrente era insussistente, concludendo per il rigetto del ricorso.

- Il Magistrato di Prime Cure ha quindi istruito la causa in via documentale ed escusso i testi indicati dalle parti ed ha definito la controversia all'udienza del 24.05.2018, pronunciando, mediante pubblicazione della motivazione contestuale, la sentenza oggetto del presente gravame e così provvedendo:

" Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.01.2014 da De Giorgi Giulio Cesare, così decide:

- *Rigetta il ricorso;*
- *Compensa le spese processuali"*

► Avverso detta sentenza sub nr. 1974/2018 Sent., il sig. De Giorgi ha proposto gravame che, assegnato al Consigliere Relatore Dott. Lombardi ed iscritto al nr. 858/2018 R.G., sarà chiamato per la prima udienza il giorno 25.05.2020;

► Sanitaservice Asl Le Srl Unipersonale, si è costituita avverso il gravame proposto dal sig. De Giorgi, depositando in Cancelleria il 28 giugno 2019 la propria memoria



De Giorgi Giulio Cesare

di costituzione e difesa.

► Il Sig. De Giorgi Giulio Cesare risulta ancora essere iscritto nelle liste invalidi per la stessa categoria, con la precisazione che allo stato presta attività lavorativa a tempo determinato, presso altra azienda;


TANTO PREMESSO

Le parti, senza che ciò comporti riconoscimento e/o attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea e gli ulteriori costi, hanno deciso di definire la controversia come di seguito indicato, con la definitiva rinuncia alle rispettive pretese.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, nei termini e modalità che seguono:

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione;
- Sanitaservice Asl Le Srl Unipersonale, dovendo procedere a coprire nr. 1 posto riservato alla categoria protetta, provvederà ad assumere nell'immediato il sig. De Giorgi Giulio Cesare, quale invalido civile, a tempo indeterminato, entro quattro giorni dalla sottoscrizione del presente verbale;
- Il sig. De Giorgi, a sua volta, si impegna sin da ora a cessare il proprio rapporto lavorativo attualmente in essere;
- A fronte dell'assunzione presso la società Sanitaservice ASL Le Srl Unipersonale, il sig. De Giorgi Giulio Cesare, in questa sede rinuncia espressamente agli atti, alle domande ed all'azione, e ad ogni e qualsivoglia ulteriore richiesta a qualsivoglia titolo nei confronti di Sanitaservice Asl Le srl. In particolare il sig. De Giorgi Giulio Cesare dichiara di non aver più nulla a pretendere da Sanitaservice, per alcun titolo o ragione e, contestualmente, rinuncia ad ogni e qualsivoglia eventuale domanda di risarcimento del danno nei confronti di Sanitaservice Asl Le srl - Unipersonale;
- La resistente Sanitaservice accetta tali rinunce e dichiara a sua volta di non aver nulla a pretendere dal sig. De Giorgi Giulio Cesare, per alcun titolo, ragione e causa;
- Le spese legali si intendono integralmente compensate. Sottoscrivono i procuratori delle Parti oggi presenti per espressa rinuncia alla solidarietà professionale previsto dall'art. 13, 8° comma, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Le Parti dichiarano che con la sottoscrizione dell'Accordo e l'esatto adempimento delle obbligazioni in esso contenute, esse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra nessuna esclusa.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e previo ammonimento in ordine alla sua inoppugnabilità conferita dalla legge, le parti confermano e liberamente sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. De Giorgi Giulio Cesare

De Giorgi Giulio Cesare

Avv. Alfredo Coluccia

Ac

Il Presidente
hu

Avv. Cataldo Balducci

Cataldo Balducci

L'Assistente Giudiziano
Luciana Toma

Luciana Toma



27

Corte d'Appello di Lecce sez. Lavoro
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: CA

R.G: 858/2018

All'udienza collegiale del giorno 25/02/2020 ore 09:30

PRESIDENTE	Dr. LOMBARDI	GENNARO	Relatore
Giudice/Consigliere	Dr. BOTRUGNO	SILVANA	Relatore
Giudice/Consigliere	Dr. MONTERISI	DONENICO	Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

DE GIORGI GIULIO CESARE *presente L. Jannone*

Avv. COLUCCIA ALFREDO ANTONIO *pres.*

Convenuto principale

SANITASERVICE SURL

Avv. BALDUCCI CATALDO *pres.*

E' comparso (per) il procuratore del ricorrente,

E' comparso (per) il procuratore del resistente,

I procurator dell part insist nelle prese conclusioni
e chiedono porsì la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

Si fatti presentati l'incarico ed i loro contenuti
sottoscrivono il verbale di conciliazione per
quelle che sono state letture.

LA CORTE DI APPELLO, ascoltate le richieste delle parti, ~~RENVIATA~~ la causa all'udienza del

di cui si è trattato il giudizio per i motivi
espressi in esse le parti.

LA CORTE D'APPELLO, si ritira in Camera di Consiglio per decidere e, all'esito, ai sensi
dell'art. 437 c.p.c., dà lettura del dispositivo.

IL CANCELLIERE
L'Assistente Giudiziario
Luciana Toma

IL PRESIDENTE

SANITASERVICE Asl Le srl – Unipersonale
Via Miglietta n. 5 – 73100 Lecce
P.I. 04305080758

Egr. Sig.

CONTRATTO DI LAVORO - CCNL SANITA' PRIVATA AIOP ARIS

Con la presente la Sanitaservice Asl Srl – Unipersonale, con sede legale in Lecce, Via Miglietta n. 5, cod. fisc. 04305080758, rappresentata dall'amministratore unico, legale rappresentante, Dott. Luigi Sergio, è lieta di comunicarLe, in attuazione di quanto previsto dal Verbale di Conciliazione effettuato in data 25/02/2020 e in qualità di affidataria dell'attività di servizi di pulizia aree comuni, manutenzione del verde, aree esterne, disinfestazione e derattizzazione giusta deliberazione Direttore Generale n. 238 del 7 febbraio 2012, la Sua assunzione con rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato sino a fine appalto e comunque nei limiti e nei termini consentiti dal quadro normativo di riferimento così come delineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 depositata il 3 marzo 2011, e dall'art. 30, 1° e 4° comma, della Legge regionale n. 4/2010 e alle condizioni che di seguito andremo ad indicare, ritenendo che le Sue capacità professionali potranno essere opportunamente impiegate nell'ambito della nostra azienda. Ai sensi dell'art. 2095 del codice civile, la Sua categoria professionale sarà quella di operaio, e sarà inquadrato nella categoria A del C.C.N.L. del personale operante presso le Case di cura private personale non medico Aiop –Aris, in quanto applicato dalla scrivente azienda.

In particolare le Sue mansioni saranno quelle di ausiliario e con destinazione iniziale presso _____.

Lei dovrà svolgere i compiti che Le affideremo con lealtà e diligenza, come prevede la legge e come è richiesto dalla natura del rapporto di lavoro.

Nel corso del rapporto potremo modificare i compiti che Le affideremo all'atto dell'assunzione o nei mesi immediatamente successivi, nonché affidarLe mansioni diverse e specifici incarichi operativi, anche di natura temporanea, nell'ambito delle attività professionali di Sua competenza, come definite dalla declaratoria del citato C.C.N.L. nonché variare la sede di servizio per esigenze connesse all'organizzazione aziendale.

L'orario lavorativo ordinario è stabilito a tempo pieno per n. 36 ore settimanali e sarà svolto secondo i turni aziendali. Per ragioni di carattere organizzativo, fatto salvo il numero delle ore stabilite la distribuzione dell'orario potrà subire modificazioni nell'ambito della distribuzione giornaliera. Nello svolgimento del lavoro dovrà osservare la normativa aziendale e le procedure interne.

Per le Sue prestazioni lavorative, Le riconosceremo una retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.) per il personale operante presso le Case di cura private personale non medico Aiop –Aris.

L'assunzione che decorre dal _____ è condizionata al superamento del periodo di prova, stabilito in 1 mese di effettivo lavoro ai sensi dell'art. 2096 c.c. e dal CCNL di appartenenza.

Nel corso del periodo di prova il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti, senza obblighi di preavviso. In tal caso Le corrisponderemo il trattamento di fine rapporto, le mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nelle misure effettivamente maturate.

In considerazione dei diritti rispetto al trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, Lei prende altresì atto della informativa resagli, avendo perfettamente noti i diritti riconosciutigli per effetto della specifica normativa in vigore. Il conferimento dei dati per le finalità indicate nell'informativa allegata al presente contratto è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dal contratto con l'ulteriore conseguenza che lo stesso contratto non potrà essere concluso. Peraltro, anche durante l'esecuzione del contratto, la richiesta di cancellazione dei dati necessari all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e dalla legge, ovvero il rifiuto al loro conferimento, potrebbe determinare l'impossibilità totale o parziale di proseguire il rapporto.

Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera b) e c), nonché dell'art. 9, par. 2, lett b), h) e lett. i), del Reg. UE 679/2016, non è necessario il Suo consenso al trattamento dei dati conferiti e necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto di lavoro di cui è parte.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro Le fornisce adeguata informazione circa le procedure interne (DPMS), delle istruzioni operative e delle informazioni rese in merito alle modalità di impiego degli strumenti di lavoro consegnati e in uso, delle apparecchiature di rilevazione della presenza al lavoro, degli impianti oggetto di intesa sindacale o autorizzati dalle strutture ministeriali, nonché in merito alle concrete modalità di svolgimento di eventuali controlli indiretti a distanza, fermo restando il rispetto della normativa in materia di tutela della privacy (Reg. UE 2016/679 e d. lgs. 196/2003).

Lei si impegna, sia in costanza del rapporto sia dopo la sua cessazione, in assenza di un'autorizzazione scritta della società, a:

- (a) non diffondere e non comunicare a nessuno alcuna delle informazioni segrete, riservate e confidenziali eventualmente apprese o che segue e impiegherà ogni attenzione e cautela affinché ciò non avvenga;
- (b) non utilizzare alcuna di tali informazioni in modo che possa o appaia in grado di danneggiare, direttamente o indirettamente, la società;
- (c) non copiare o riprodurre, in alcun modo e con qualsiasi mezzo, documenti che contengano o si riferiscano ad informazioni riservate.

La violazione, anche parziale, degli obblighi di riservatezza sopra indicati costituisce anche una violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c. e potrà dare luogo alla irrogazione di sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità dell'addebito, ivi inclusa la possibilità per la società di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c., fermo restando l'obbligo di corrispondere alla società, a titolo di penale, una somma pari al 50% dell'ultima retribuzione annua, calcolata ai sensi dell'art. 2121 c.c., salvo il diritto per la società di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'inosservanza da parte Sua degli obblighi di legge o contrattuali relativi alla diligenza, all'obbligo di fedeltà e segretezza e più in generale alle regole di corretto svolgimento del rapporto di lavoro, verrà sanzionata, ai sensi dell'art. 2106 del codice civile e dell'art. 7 della legge 300/70, secondo la gravità dell'infrazione, nei modi previsti dal "Codice disciplinare aziendale", che è l'insieme delle norme disciplinari previste dal C.C.N.L. di riferimento, indicato in precedenza.

Per quanto non contemplato nella presente lettera di assunzione si fa esplicito rinvio alle norme del C.C.N.L. applicato.

In attesa della restituzione della copia della presente, firmata in segno di pieno accordo ed accettazione di tutte le pattuizioni e clausole contenute, nonché del contenuto e della portata del documento nel suo insieme, siamo a porgerLe i ns. migliori saluti.

Lecce _____

Il legale rappresentante

Firma del lavoratore per accettazione e ricevuta